

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

COPIA CONFORME

TRA

L'AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

CALABRESE (DI SEGUITO ARSAC),

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE (CS) (COMUNE)

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI DELLA

PROVINCIA DI COSENZA (COLLEGIO)

E

L'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI

COSENZA (ORDINE)

L'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (di seguito
ARSAC), con C.F. 03268540782, avente sede a Cosenza, in Viale Trieste,
93, rappresentata dal Dott. Bruno Maiolo, che agisce in qualità di Direttore
Generale della stessa domiciliato per la carica presso la sede legale
dell'Azienda.

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di



seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma rappresentato dal Cons. Gian Luca Calvi che agisce in qualità di legale Rappresentante dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

e

Il Comune di San Demetrio Corone (CS) (di seguito denominato **COMUNE**) rappresentato dal sindaco ing. Salvatore Lamirata, C.F. LMRSRT68B09H818F, che agisce in qualità di legale Rappresentante dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede del Comune

e

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia di Cosenza (di seguito denominato **COLLEGIO**) rappresentato da Mario Chiappetta, in qualità di Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale in Cosenza, alla Via Ludovico Ariosto n° 13/C, Cod. Fisc. 8000624078,


e

l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Cosenza (di seguito denominato **ORDINE**) rappresentato da Francesco Cufari, in qualità di Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale in Cosenza, alla Via degli Stadi Città 2000 - Fab. E, C.F.: 80000170789,

Premesso che

L'ARSAC :

- è un Ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa,



gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria, istituito con Legge

regionale in data 20 dicembre 2012, n.66, ai sensi dell'art. 54, comma 3,

dello Statuto della Regione Calabria,

- esercita le sue funzioni e attività nel quadro della programmazione

regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli

obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali,

in materia di agricoltura;

- favorisce l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni

di promozione, divulgazione, sperimentazione, e trasferimento di processi

innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed

agroindustriale;

- elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di

tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

- cura e promuove, lo sviluppo dell'agricoltura biologica dei sistemi di lotta

guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela

dell'ambiente e della qualità;

- promuove e gestisce progetti di trasferimento dell'innovazione tecnologica

con il sistema universitario e della ricerca regionale, l'adozione delle

innovazioni di processo e delle tecniche di management, gestione


aziendale e marketing;

- partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente

afferenzi al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di

collaborazione e partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo

sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;



- promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché l'istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nelle produzione che nella gestione.

Il CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;

- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;

- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;

- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;



- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;
- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare
- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;
- può fornire, qualora ne ricorrono i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;
- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;
- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;
- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;
- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;
- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;



- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai compatti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;
- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;
- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

II COMUNE:

- aderisce all'associazione nazionale Città dell'olio la quale ha tra le proprie finalità la tutela e la promozione dell'ambiente ed il paesaggio olivicolo e il diffondere la storia e la cultura espresse dall'olivo e dall'olio;
- attiva, con la collaborazione dei produttori locali, il riconoscimento della denominazione d'origine per una valorizzazione dell'immagine e dei caratteri dell'olio doc sui mercati del mondo e per garantire il consumatore;
- incentiva lo studio, la ricerca e la sperimentazione per una valorizzazione



delle varietà locali ed i caratteri degli oli;

- elabora, insieme con le altre città doc e le istituzioni aderenti, norme capaci di tutelare e valorizzare le aree ad alta vocazione olivicola e gli ambienti storici dell'olio;
- programma la diffusione dell'olivo e la produzione dell'olio in stretto rapporto alle dinamiche del mercato;
- promuove seminari, incontri e dibattiti sui risultati relativi alla ricerca ed alla sperimentazione in campo olivicolo, con particolare attenzione alla qualità ed al suo stretto rapporto con la buona salute;
- partecipa alle iniziative per una informazione ed educazione del consumatore ad una corretta alimentazione .

IL COLLEGIO:

- è regolato dal Regio Decreto del 25/11/1929 n° 2365, dalla Legge 28/03/1968 n° 434 e dalla Legge 21/02/1991 n° 54;

- promuove e collabora attraverso il proprio CNPA, alle finalità della RTP -

Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica – Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – Federazione

Chimici e Fisici – Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali -

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati – Consiglio Nazionale

Geologi – consiglio Nazionale Ingegneri – Consiglio Nazionale Periti

Industriali e Periti Industriali Laureati – consiglio dell'Ordine Nazionale

Tecnologi alimentari, “la presenza a livello istituzionale degli enti

Rappresentativi delle professioni tecniche e scientifiche, assicurando che

essa sia adeguata al ruolo preminente di tali professioni nel contesto

economico e sociale in cui operano”, e tutte le altre iniziative contenute



all'interno dello statuto, approvato: Associazione costituta con atto notarile in

data 26.06.2013 Rep. N. 79992- racc. 29562 sede via Barberini 68, Roma

- promuove la professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato e i percorsi pertinenziali di formazione continua professionale nei confronti di tutte le parti interessate (scuola, studenti, famiglie, diplomati, laureati, professionisti, enti pubblici e privati, imprese);

- promuove, nel rispetto delle proprie competenze, qualunque forma di cooperazione nella rete dei Periti Agrari e Periti Agrario Laureati degli Enti pubblici e/o enti assimilati, al fine di incoraggiare e potenziare l'integrazione tra formazione superiore e ambiente professionale, di valorizzare le conoscenze e le competenze proprie dei Periti Agrari e dei Periti Agrario Laureati, di agevolare l'orientamento e la progettazione per la ricerca professionale e di agevolare ogni altra finalità prevista nella presente accordo;


- promuove lo svolgimento dell'attività formativa qualificata sia di ingresso alla professione sia per lo svolgimento dell'attività professionale.

L'ORDINE:

- è regolato dalle Leggi 3/76 e 152/92 e s.m.i. e dal DPR 328/2001;

- promuove dello sviluppo della professione di dottore agronomo e di dottore forestale e dei relativi percorsi di formazione continua professionale nei confronti di tutte le parti interessate al loro operato (scuola, studenti, famiglie, laureati, professionisti, enti pubblici e privati, imprese);

- promuove, nel rispetto delle rispettive competenze, ogni forma di collaborazione nell'intera rete dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e degli Enti pubblici e/o enti assimilati, al fine di stimolare e



incrementare l'integrazione tra formazione superiore e ambiente professionale, di valorizzare le conoscenze e le competenze proprie dei dottori agronomi e dei dottori forestali, di facilitare l'orientamento e la progettazione per la ricerca professionale e di agevolare ogni altra finalità prevista nella presente accordo;

- promuove lo svolgimento dell'attività formativa qualificata sia di ingresso alla professione sia per lo svolgimento dell'attività professionale.

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza;

- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.

Tra l' ARSAC ed il CREA dal 1995, è in essere una convenzione con cui l'ARSAC mette a disposizione presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto Crosia una superficie di ha 09.02.55 per l'allestimento di un campo



di conservazione del germoplasma olivicolo mondiale per finalità di ricerca, sperimentazione e dimostrazione.

I due Enti persegono gli stessi obiettivi, incentivare l'introduzione e l'applicazione delle innovazioni sul territorio regionale, infatti, svolgono attività di ricerca nel campo delle tecniche agronomiche quali la gestione sostenibile degli oliveti, la valutazione delle cultivar per rispondere alle tecniche innovative relative agli impianti di oliveti tradizionali e ad alta densità, monitoraggio e studio di tutti gli stress biotici e abiotici dell'olivo.

Inoltre, vi è da più anni un rapporto di collaborazione per la valutazione dei principali comparti agricoli calabresi (Olivo, Agrumi e fruttiferi) con prove di coltivazione varietale ed agronomica; la messa a punto di mezzi di controllo nei riguardi dei principali stress biotici ed abiotici.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse


Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

Art. 2 - Finalità

Il CREA, l'ARSAC, il Comune, il Collegio e l'Ordine con il presente Accordo intendono collaborare al fine di migliorare la qualità degli oli delle Colline Joniche Presilane utilizzando alcune delle varietà presenti nel campo germoplasma ubicato presso il Centro Sperimentale Dimostrativo ARSAC di Mirto già in convenzione con il CREA.

Art. 3 - Responsabilità

- Il Responsabile dell'attività per l'ARSAC sarà il Dott Antonio Leuzzi;
- Il Responsabile dell'attività per il CREA sarà il Dott. Enzo Perri;



Il Responsabile del Comune sarà l'Assessore Salvatore Mauro.

- Il Responsabile del Collegio sarà il presidente pro tempore Mario Chiappetta
- Il responsabile dell'Ordine sarà il Dottore Agronomo Francesco Cufari.

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, Il CREA, l'ARSAC, il Comune, il Collegio e l'Ordine si impegnano vicendevolmente:

il **CREA** si impegna a:

- mettere a disposizione il personale altamente qualificato, le strumentazioni e i laboratori per lo svolgimento delle attività riguardanti le analisi di laboratorio e sensoriali degli oli prodotti;
- mettere a disposizione le proprie strutture ed il personale per la divulgazione dei risultati;
- mettere a disposizione le produzioni di olive dei campi sperimentali e provvedere con proprio personale e mezzi alla raccolta dei campioni delle cultivar di olivo individuate nel campo germoplasma presente presso il CSD di Mirto per l'ottenimento di oli monovarietali o da utilizzare per la produzione di blend di oli;

L'ARSAC si impegna a:

- mettere a disposizione il personale altamente qualificato per svolgere attività di supporto alle attività previste nel presente Accordo;
- mettere a disposizione i campi sperimentali di Mirto e tutte le strumentazioni, sala Panel, e i mezzi agricoli disponibili presso il Centro, per lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo.



Il COMUNE si impegna a:

- individuare i frantoi dove molire le olive fornite dal CREA/ARSAC;
- provvedere al ritiro presso il Centro Sperimentale di Mirto delle olive raccolte attraverso il personale dei frantoi individuati;
- fornire al CREA e all'ARSAC , in accordo con i frantoi, campioni di olio mono varietale da utilizzare per le analisi di laboratorio sensoriali e per la produzione di Blend di oli;
- mettere a disposizione in accordo con i frantoi, campioni di olio mono varietale delle principali cultivar delle colline Joniche Presilane da utilizzare per la produzione di Blend di oli;
- mettere a disposizione personale e le proprie strutture per la divulgazione dei risultati;

. Il COLLEGIO si impegna a:


- organizzare presso gli Istituti Agrari Tecnici e Professionali della provincia di CS incontri finalizzati a divulgare la mitologia di lavoro e i risultati conseguiti.

L'ORDINE si impegna:

- a facilitare l'istituzione di una rete di informazione e divulgazione dei risultati ottenuti al fine di formare, informare e divulgare conoscenze, competenze, know-how e buone pratiche per migliorare la qualità degli oli delle Colline Joniche Presilane (conservabilità e profumi).

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di programmi dettagliati da approvare congiuntamente con appositi atti, che saranno sottoscritti da rispettivi



rappresentanti.

Inoltre le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 6 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 7 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili nell'ambito dell'Accordo, gli stessi saranno di proprietà comune tra le parti e condivisi e divulgati mediante attività di formazione, informazione e con produzione di materiale scientifico in formato cartaceo e/o digitale. Tutte le attività e le produzioni scientifiche/divulgative relative al



presente accordo dovranno espressamente citare sia il CREA, l'ARSAC, il

Comune, il Collegio e l'Ordine ed i rispettivi loghi.

Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di due anni.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

Art. 10 - Trattamento dati personali


Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 11 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura



dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 12 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 (o 60) giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 13 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 14 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 15 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto



dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L.

241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5

del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere

inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte

richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le

spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura per

complessivi Euro 80,00 che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale –

ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia

delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Il CREA nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'intero importo

all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza alle altre parti, che

avverrà tramite bonifico bancario su IBAN IT19 S010 0503 3820 0000 0218

660 - SWIFT BIC BNL II TRR intestato al CREA, nella causale dovrà essere

inserito "Rimborso imposta di bollo su Accordo ex art 15, L. 241/90, prot.

n....".

Letto, confermato e sottoscritto

per l'ARSAC

per il CREA

Il Direttore Generale

Il Commissario Straordinario

(Dott. Bruno Maiolo)

(Cons. Gian Luca Calvi)

per il COMUNE


per il COLLEGIO

Il Sindaco

Il Presidente Pro Tempore

(Ing. Salvatore Lamirata)

(Dott. Mario Chiappetta)



per l'ORDINE

Il Presidente

Dott. Francesco Cufari